

“A.ris.Mè”

Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Provvedimento n. 1 dell' 11 gennaio 2019

Oggetto: Approvazione Contratto di servizio tra il Comune di Messina ed A.Ris.Mè per la gestione del servizio di risanamento e riqualificazione urbana della città di Messina.

L'anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di gennaio nella sala delle adunanze dell'A.ris.Mè, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. SCURRIA MARCELLO | PRESIDENTE |
| 2. GIORGIANNI ALESSIA | COMPONENTE |
| 3. AVENI GIUSEPPE | COMPONENTE |

Partecipano alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

1. LORIA SALVATORE
2. PASSARI ROSARIO
3. MILAZZO MARGHERITA

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi della normativa vigente il segretario Avv. Alessia Giorgianni .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il contratto di servizio tra il Comune di Messina e A.Ris.Mè;

Vista la L.R. 8/2018, Art.62, comma 1 e 3;

Vista la Delibera di C.C. n.46/C del 04/09/2018;

D I S P O N E

Per i motivi meglio espressi in narrativa:

Approvare il Contratto di servizio tra il Comune di Messina ed A.Ris.Mè per la gestione del servizio di risanamento e riqualificazione urbana della città di Messina.

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI

GIORGIANNI ALESSIA
AVENI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line.

ALL. A



COPIA CONFORME ALLA COPIA
ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

Messina... 18-03-2018

A.RIS.ME'
ANDREA DEFRANCIS



Contratto di servizio tra il Comune di Messina ed A.ris.mè per la gestione del servizio di risanamento e riqualificazione urbana della città di Messina"

PREMESSO CHE

- con l'articolo 62 comma 1 della legge regionale Siciliana n. 8/2018, al fine di migliorare le politiche abitative e razionalizzare gli interventi di risanamento delle aree degradate della Città di Messina su cui insistono le baracche, ha istituito l'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina";
- la Giunta Municipale della Città di Messina, ha approvato la proposta di delibera n. 422 del 9 agosto 2018, avente per oggetto: "Costituzione dell'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina così come stabilito dall'art. 62 della L.R. n. 8/18".
- che l'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina è disciplinata dalla richiamata Legge regionale e dallo Statuto, in conformità agli artt. 112 e 114 del D. Lgs.vo 267/2000;
- all'Agenzia, quale Ente strumentale del Comune, attraverso la propria struttura organizzativa, è affidata l'attuazione degli obiettivi previsti dalle leggi regionali 10/90 e 8/18;
- l'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, per sua natura e per gli scopi da perseguire, non ha scopo di lucro, ma informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità avendo l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti regionali e comunali;
- nello Statuto dell'Agenzia non si ravvisa la possibilità che la stessa svolga attività di preminente rilevanza economica, essendo stata istituita per svolgere attività di significativa rilevanza sociale (funzione sociale);
- che all'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, ai sensi dell'art. 62 comma 1 della L.R. n. 8/18, sono state devolute tutte le funzioni e competenze attribuite al Comune e all'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, nonchè tutti i rapporti attivi e passivi di competenza dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina aventi ad oggetto



le attività e le opere di risanamento urbanistico relative alle proprietà immobiliari;

- che al carattere strumentale si ricollega l'esigenza che le attività poste in essere siano finalizzate al conseguimento degli stessi scopi che l'Ente Locale si prefigge, cioè il soddisfacimento degli interessi della collettività locale e lo sviluppo della stessa ed i vincoli che legano l'Agenzia speciale al Comune sono pertanto stretti, sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere "elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso Ente territoriale";

- che il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 46/C/2018 ha: preso atto della deliberazione n. 422 del 9 agosto 2018 avente ad oggetto: "Costituzione dell'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina così come stabilito dall'art. 62 della L.R. n. 8/18"; deliberato di costituire l'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina ai sensi dell'art. 62 comma 1 della L.R. n. 8/18, denominata A.ris.Mè, con dotazione iniziale di euro 500.000 (cinquecentomila) come previsto dall'art. 62 comma 3 della richiamata legge regionale, ed ha approvato il relativo lo schema di statuto; dato mandato al Dirigente Politiche della Casa/Segretario Generale a rappresentare il Comune nella firma dell'atto costitutivo;

- in data 7,9,2018, innanzi al Notar Santoro, è stato sottoscritto l'Atto costitutivo;

Il Comune ha individuato nel contratto di servizio lo strumento per la disciplina dei rapporti con A.ris.Mè.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno 2019 ,il giornodel mese di _____ in Messina, presso la sede municipale di Messina,

TRA

Il Comune di Messina (di seguito "il Comune), rappresentato dal dott. Salvatore De Francesco, nato ail, che interviene, quale dirigente di questa Amministrazione nell'esclusivo interesse del Comune di Messina, autorizzato con deliberazione di Consiglio comunale n.del....., il quale dichiara che la partita IVA del Comune è 00080270838

E

l'A.ris.Mè– Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana del Comune di Messina, rappresentata, ai sensi dell'art.9 del proprio Statuto, dal

Presidente, Marcello Scurria, nato a S. Salvatore di Fitalia il 19.04.1968 quale dichiara che la partita IVA dell'Agenzia è 03531510836

si conviene e stipula quanto segue:



Articolo 1

Principi generali

1) Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l'Agenzia - in quanto soggetto strumentale del Comune di MESSINA - fonda la propria attività sul rispetto dei principi statutari e della trasparenza, sia in ordine all'espletamento delle attività sia in ordine alla rendicontazione dei servizi erogati, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti. 2) Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'Agenzia si dota degli strumenti previsti dallo Statuto (bilancio di previsione e Piano programma).

Articolo 2

Il Piano programma

1) Il piano programma è lo strumento per la definizione degli ambiti di intervento e dei servizi erogati, con la definizione delle modalità e delle tempistiche attuative e la definizione dei costi e delle risorse di finanziamento. 2) Il Piano programma risulta inoltre propedeutico a: a) definire la fattibilità delle finalità programmate; b) guidare la definizione del budget e la successiva gestione; c) responsabilizzare sull'allocazione delle risorse e sul raggiungimento delle finalità programmate; d) costituire un presupposto per il controllo strategico da parte del Comune.

Articolo 3

Rendicontazione dei servizi erogati

1) La rendicontazione dei servizi erogati e degli interventi attuati dovranno avere quale contenuto minimo informazioni relative a: a. Risultati dei servizi erogati in termini di efficacia ed efficienza; b. Segmenti di utenti; c. Eventuali proventi e costi dei servizi; d. Situazione dei bisogni in rapporto ai servizi resi.

Articolo 4

Aree di intervento

1) L'Agenzia attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi, eroga in nome e per conto del Comune di Messina i seguenti servizi: a) accelerare il risanamento e la riqualificazione urbana delle aree degradate della città di Messina; b) promuovere e sostenere per la costruzione e/o l'acquisto degli alloggi l'utilizzazione dei capitali privati mediante operazioni di finanza di progetto; c) demolire le costruzioni precarie e delle baracche esistenti e censite sostenendo il pagamento del canone di affitto alle famiglie aventi diritto all'assegnazione dell'alloggio.

In particolare:



- acquisisce gli immobili necessari per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e degli alloggi utili a raggiungere gli obiettivi di risanamento e riqualificazione urbana, indicati dalla legge istitutiva ;
- acquisisce e cede terreni per la costruzione di immobili da destinare ad attività residenziale e servizio urbano;
- dispone, ove possibile, il recupero degli immobili non utilizzati;
- Progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi urbani anche mediante procedure di finanza di progetto;
- progetta e realizza gli edifici da destinare allo svolgimento di servizi urbani da cedere ad enti pubblici, ove questi non provvedano in proprio;
- promuove ed implementa l'adozione di convenzioni ed accordi con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo finalizzato a favorire lo sviluppo della qualità urbana negli ambiti di risanamento;
- attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei propri scopi;
- sviluppa azioni di marketing e promozione del territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi di investimento pubblici e privati;
- svolge i compiti e le funzioni assegnati dalla L.r. 8/18 e quelli attribuiti dalla L.r. 10/90 all'IACP;
- può aderire o partecipare ad organismi, enti, fondazioni, federazioni ed associazioni, con o senza personalità giuridica, per il raggiungimento delle finalità istituzionali e lo sviluppo della propria missione.

Articolo 5

Ulteriori attività

1. L'Agenzia, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna su richiesta del Comune e compatibilmente alle disponibilità finanziarie ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla Convenzione (trasferimento patrimonio immobiliare ad uso abitativo) comunque connesse, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero una ottimizzazione della gestione degli interventi di acquisto degli alloggi al fine di consentire anche il reinserimento sociale dei soggetti beneficiari.

Articolo 6

Principi per l'affidamento dei servizi erogati

Sulla base del presente contratto, l'Ente affidante identifica nell'Agenzia il soggetto strumentale preposto alla gestione dei servizi in *house providing*

ricompresi negli ambiti di intervento (Ambiti aree degradate). L'agenzia attua le attività affidate al fine di migliorare le politiche abitative e razionalizzare gli interventi di risanamento delle aree degradate della città di Messina su insistono le baracche.



Articolo 7 Procedure di affidamento

L'Agenzia, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina così come stabilito dall'art. 62 della L.R. n. 8/18. Allo scopo, l'Agenzia potrà gestire i servizi direttamente o tramite l'affidamento a terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8 - Durata del contratto

Il presente contratto mantiene la sua efficacia a tutto il 31 dicembre 2020 e non è tacitamente rinnovabile alla sua scadenza.

Articolo 10 Risorse strumentali

I beni immobili connessi ai servizi affidati vengono trasferiti all'Agenzia per la gestione dei relativi servizi, come disciplinato dal provvedimento amministrativo in corso di approvazione tra le parti.

Articolo 11 Obblighi in materia di mantenimento degli equilibri economico-finanziari dell'Agenzia

1) L'Agenzia si obbliga a garantire il rispetto del principio di economicità della gestione inteso quale mantenimento: a) dell'equilibrio economico, con riferimento ai proventi ed ai costi; b) dell'equilibrio finanziario, con riferimento alle entrate ed alle uscite. 2) Eventuali costi sociali accollati all'Agenzia dovranno essere coperti da specifici finanziamenti da parte degli Enti affidanti. L'Agenzia non procede a compensazioni contabili ed ispira la sua attività alla trasparenza nelle varie contabilità afferenti i diversi servizi, con l'obbligo di evidenziare il risultato sia passivo che attivo.

Articolo 12 Obblighi in materia di servizi erogati

1) L'Agenzia, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire che la gestione dei servizi avvenga nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle finalità definite nel Piano programma e degli obiettivi. 2) In tale ambito, l'Agenzia fornirà tutti gli elementi utili alla conoscenza dei servizi, come richiesti dal Comune.

Articolo 13 Obblighi relativi alla gestione delle risorse umane



1) L'Agenzia si impegna: a) a garantire che al personale utilizzato nell'espletamento dei servizi, di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti; b) ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; c) a garantire l'adeguato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto.

Articolo 14

Obblighi relativi alle risorse strumentali affidate

L'Agenzia si impegna a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili affidati dagli Enti.

Articolo 15

Obblighi di carattere generale

1) L'Agenzia, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre: a) a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto; b) a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa Agenzia ed il personale proprio e/o tra l'Agenzia e terzi; c) ad assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo svolgimento dei servizi.

Articolo 17

Responsabilità. Limiti e coperture assicurative

1) Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni, derivassero danni di qualunque natura all'Agenzia o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l'Agenzia ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso l'Agenzia è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Comune di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.

2) L'Agenzia non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dall'Agenzia, imputabili agli Enti finanziatori nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza. 3) L'Agenzia si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) per l'intera durata dell'affidamento del servizio.

Articolo 18

Diffide



1) Qualora l'Agenzia si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. 2) La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento. 3) Entro il termine indicato, l'Agenzia potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Articolo 19

Risoluzione del contratto

1) Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi : a) gravi e reiterati ritardi o interruzioni delle attività nella realizzazione dei servizi e degli interventi affidati, imputabili all'Agenzia, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi affidati; b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'Agenzia;

Articolo 20

Obblighi del Comune

1) Il Comune si impegna nei confronti dell'Agenzia ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. In particolare, spettano al Comune: a) la definizione degli indirizzi e delle priorità atte ad orientare la definizione del Piano programma e dei successivi atti di programmazione dell'Agenzia; b) il monitoraggio dei risultati conseguiti dall'Agenzia rispetto agli obiettivi programmati; c) il supporto all'Agenzia attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione.

Articolo 21

Modalità di finanziamento

1) Le attività dell'Agenzia saranno finanziate mediante: a) una contribuzione annuale, se deliberata dal Comune di Messina; b) la contribuzione diretta dell'utenza; c) i contributi erogati da altri enti pubblici e, in particolare, dalla Regione Siciliana ai sensi della L.R. 10/90; d) i finanziamenti in favore del Comune di Messina derivanti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di coesione, che saranno oggetto di apposito atto convenzionale tra le parti; e) la eventuale contribuzione dell'utenza, ove prevista. 2) I criteri di imputazione dei costi ai servizi erogati - funzionali alla determinazione della contribuzione diretta a carico dell'ente - saranno stabiliti ogni anno in sede di predisposizione del bilancio di previsione. 3) La contribuzione dell'utenza ai costi dei servizi affidati è approvata e riscossa dall'Agenzia.

Articolo 22

Controversie

1) Ogni controversia tra il Comune e l'Agenzia, in ordine all'applicazione, all'esecuzione ed alla interpretazione del presente contratto e/o dello Statuto sarà rimessa alla determinazione della giurisdizione ordinaria del Tribunale di Messina.

Articolo 23

Registrazione del contratto e spese relative

- 1) Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. 2) Le spese conseguenti alla registrazione saranno a carico del richiedente.

Articolo 24

Rinvio alla normativa vigente

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

per il Comune di Messina

Il Dirigente (_____)

per A.ris.Mè

Il Presidente _____)



COPIA CONFORME ALLA COPIA
ESISTENTE NEGLI ATTI D'UFFICIO

Messina

18-03-2019

ARIS.ME
ANDREA DE FRANCESCO